COMUNE DI CURTATONE

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

Approvato con deliberazione consiliare n. … del ……

INDICE GENERALE

Art. 1. Oggetto del Regolamento e obbligazione Tariffaria

Art. 2. Istituzione della tariffa

Art. 3. Criteri generali di determinazione delle tariffe

Art. 4. Presupposto e Soggetti passivi

Art. 5. Attivazione, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione

Art. 6. Numero di persone occupanti i locali

Art. 7. Locali ed aree assoggettati a Tariffa

Art. 8. Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa

Art. 9. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali

Art. 10. Locali ed aree con azzonamento in ambito agricolo

Art. 11. Tariffa giornaliera di smaltimento

Art. 12. Tasse, imposte ed addizionali

Art. 13. Agevolazioni e riduzioni

Art. 14. Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

Art. 15. Obbligazione tariffaria

Art. 16. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 17. Limite di riduzione tariffaria

Art.18. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

Art. 19. Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

Art. 20. Assegnazione delle utenze alle classi di attività

Art. 21. Accertamenti

Art. 22. Manifestazioni ed eventi

Art. 23. Riscossione

Art. 24. Sanzioni ed interessi

Art. 25. Penalità

Art. 26. Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 27. Norme transitorie e finali

Art. 28. Rinvio ed altre disposizioni di legge

ART. 1 - Oggetto del regolamento e obbligazione tariffaria

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1, dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dalla Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 novembre 2010, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2 - Istituzione della tariffa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è istituita la tariffa sulla base dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa dal Gestore del servizio. A richiesta dell'Amministrazione Comunale, il Gestore trasmetterà, su supporto informatico, l'elenco delle fatture emesse nonché la scadenze delle stesse ed, entro il 30 aprile di ogni anno, rendicontazione di quanto bollettato e riscosso.

Il Gestore rende disponibili presso gli uffici comunali i modelli e le istruzioni necessari per la gestione semplificata dei rapporti con gli utenti.

ART. 3 - Criteri generali di determinazione delle tariffe

Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti e dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99 e di quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999. Il Consiglio Comunale approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.

Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale e organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta comunale in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base del piano finanziario la Giunta comunale determina l'articolazione tariffaria su proposta dell'ente gestore. I criteri e i parametri di riferimento per la definizione delle componenti di costo da

coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
La Giunta comunale, sulla base del piano finanziario:
a) suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute dalle utenza di attività economiche, assicurando la copertura delle voci di costo indicate nel D.P.R. 158/99;
b) definisce le modalità di accesso e di erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dall'art. 238 del D. Lgs. 152/2006.
La copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione di agevolazione e riduzioni concesse alle due macro categorie di utenza (domestiche e non domestiche) è assicurata con l'applicazione della Tariffa all'interno di ognuna di esse. In questo modo la copertura delle riduzioni è a carico delle utenze della specifica macro categoria, stimolando comportamenti virtuosi all'interno di ognuna.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare la tariffa anche mediante la scelta di coefficienti in deroga rispetto a quelli fissati dagli allegati del DPR 158/99.

ART. 4 - Presupposto e soggetti passivi

Il pagamento della tariffa è dovuto per l'occupazione o conduzione, da chiunque effettuata (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità), di locali o aree scoperte esistenti nel territorio comunale ed a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte che rispettano il presupposto di cui sopra.
L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra i conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
Per gli alloggi affittati ammobiliati a persone non residenti l'obbligazione per la denuncia sussiste per il proprietario.
Comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la tariffa é del proprietario dell'alloggio.
Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti, costituite da garage, cantine o locali accessori, il numero degli occupanti è pari a 1.
Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica comunale.

ART. 5 - Attivazione, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione

Le denunce di attivazione, cessazione e variazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati presso gli uffici comunali . Le denunce devono essere presentate presso gli sportelli autorizzati dal Gestore stesso entro 20 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione della occupazione o conduzione.
Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
Gli archivi anagrafici, gli archivi TARSU ed ogni altro archivio previsto dal presente regolamento forniti dal Comune al Gestore, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alle attività di gestione della Tariffa Integrata Ambientale, in modo lecito e secondo correttezza, mediante

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003. Il Gestore deve garantire, sotto la propria responsabilità, che siano realizzate tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato di procedere al trattamento possano venire a conoscenza dei dati trattati.
I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, presentano al Gestore denuncia unica dei locali ed aree che dovrà contenere per le utenze domestiche:

a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
b) il codice fiscale;
c) il numero e i dati identificativi degli occupanti l'alloggio;
d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione e della conduzione:
e) i dati catastali identificativi (Foglio, Mappale, Subalterno) dell'immobile oggetto dell'imposizione (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007);
f) condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.

La denuncia originaria o di variazione, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere, per le utenze non domestiche:

a) i dati identificativi del rappresentante legale: codice fiscale, residenza, dati anagrafici;
b) i dati identificativi dell'utenza: la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale, codici ATECO di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A;
c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
d) i dati catastali identificativi (Foglio, Mappale, Subalterno) dell'immobile oggetto dell'imposizione (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007);
e) condizioni che diano diritto ad agevolazioni, riduzioni/esenzioni.

La denuncia di cessazione deve essere presentata entro 20 giorni dal venir meno dei presupposti dell'utenza. Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati e deve essere sottoscritta da uno dei soggetti solidalmente obbligati o dal rappresentante legale o da un erede.

In caso di mancata comunicazione si procederà d'ufficio alla cessazione di un'utenza non domestica, per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato.

In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione l'obbligazione pecuniaria cessa dalla data di comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio o accertamento.
Per la cessazione presentata al di fuori del termine indicato nel comma precedente, il rimborso non potrà mai riguardare annualità precedenti quella della comunicazione, tranne nei casi venga dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

In caso di mancata comunicazione di cessazione e successiva attivazione in seguito a morte dell'intestatario e comunque in tutti gli eventi che hanno relazione con il vincolo di solidarietà tra gli

occupanti dell'alloggio, il soggetto gestore della TIA può procedere d'ufficio al subentro intestando la relativa utenza al coniuge superstite oppure ad uno dei coobbligati residente.

Si precisa che dichiarazioni di attivazione o cessazione presentate presso gli uffici comunali (ad esempio iscrizione anagrafica o autorizzazioni al commercio) non producono alcun effetto ai fini della tariffa, che necessita, invece, di apposita comunicazione.
L'unica variazione che non comporta l'obbligo di comunicazione è quella relativa alla modifica del nucleo famigliare di residenti nel Comune, in quanto il dato verrà automaticamente aggiornato d'ufficio sulla base delle risultanze dell'anagrafe.

Salvo quanto disposto dai precedenti comma, ogni variazione favorevole all'utente che non sia denunciato entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dal giorno di presentazione stesso.

ART. 6 - Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento agli archivi anagrafici per le persone residenti e al numero degli occupanti indicato nella denuncia per i nuclei non residenti.
Per le utenze domestiche non residenti, ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore presentando, entro 20 giorni, apposita denuncia di variazione.
Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 4 e fatte salve le verifiche d'ufficio.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 7 - Locali ed aree assoggettati a tariffa

Si definiscono locali tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa, posata sul suolo o galleggiante (se collegata in via permanente con la terraferma), chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.
Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di generare rifiuti urbani o assimilati.
Sono da considerarsi soggetti a tariffa i locali e le aree scoperte produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi soggette a tariffa, le superfici utili di:
a) tutti i vani all'interno delle abitazioni domestiche, sia principali che accessori, come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato;
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni, nonché tutti gli atri adibiti ad attività non domestiche
c) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli;
d) tutte le aree scoperte adibite ad uso professionale ed all'esercizio di arti, professioni, attività economiche e tutte quelle il cui uso è assimilabile alla classificazione degli allegati al D.P.R. 158/99.
Relativamente ai locali, si precisa che:
a) per le utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, vano scala ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrate (rimesse, autorimesse, posti macchina coperti ad uso esclusivo, cantine, soffitte, ripostigli).

b) per le utenze non domestiche sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.
In particolare:

a) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani.
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi o posteggi di mercato coperto compresi i campeggi e i distributori di carburante.
c) in particolare, per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazione o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali, autorimesse pubbliche, tettoie e capannoni.
e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici.
f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

Sono inoltre assoggettabili a tariffa:
a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio di locali assoggettati alla tariffa;
b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione dei rifiuti urbani;
c) i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi (servizi, spogliatoi, magazzini, uffici) ed alle aree destinate agli spettatori.
Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali ed aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi.
L'occupazione o conduzione di locali ed aree e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione è attestata dall'attivazione di allacciamenti anche di uno solo dei pubblici esercizi di erogazione idrica, elettrica e per le abitazioni con il collocamento di arredamento anche solo parziale e per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione con la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di autorizzazione o licenza qualora dovute.

Per gli alloggi, i locali e i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune ed è tenuto a presentare all'ufficio utenti del Gestore, su richiesta dello stesso, elenco degli occupanti, detentori o conduttori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
Sono assoggettate a tariffa le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, le discoteche, i cinema all'aperto, i plateatici di bar, ristoranti, pizzerie e simili, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

ART. 8 - Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura ed il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Le predette circostanze di esclusione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente verificate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali ed aree:
a) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate, chiuse, prive di qualsiasi arredo e non allacciate ai servizi a rete (ad. es.: acqua, gas, energia elettrica);
b) soffitte e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 1,5 m;
c) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate concessioni ed autorizzazioni o atti equivalenti per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
d) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni;
e) i locali a celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);
f) i locali utilizzati esclusivamente per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, compresi i vani ascensore;
g) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento dei servizi pubblici di igiene ambientale;
h) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti esclusi dal circuito di raccolta comunale;
i) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
j) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne e simili;
k) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
l) i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
m) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (ad es.: balconi e terrazze);
n) le aree e le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
o) la superficie degli impianti sportivi destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva;
p) le superfici e le aree dei distributori di carburante ed autolavaggio adibite a verde o impraticabili per i fini dell'attività stessa.

Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi e Stati esteri.
Per le seguenti utenze non domestiche, la superficie viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie.

- Tribune di impianti sportivi: 50 %
- Aree scoperte aggiuntive per lo svolgimento dell'attività principale dell'esercizio industriale, artigianale, commerciale o di servizi: 75 %.
- Aree scoperte di deposito, movimentazione dei materiali, ecc.: 75 %.

Per le utenze non domestiche in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile a tariffa è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

ART. 9 - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali

A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a versare il corrispettivo di cui sopra, determinato con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica, direttamente al Comune che lo riverserà al Gestore della Tariffa.

ART. 10 - Locali ed aree con azzonamento in ambito agricolo

Rientrano in questa categoria tutte le aree ed i locali adibiti alla vendita ed all'esposizione dei prodotti provenienti dall'attività agricola (generi alimentari, fiori, piante ecc.) ed in cui sia permesso l'accesso al pubblico esercitate in aree con azzonamento in ambito agricolo. Resta inteso che sono assoggettati a tariffa come utenze domestiche i fabbricati destinati ad abitazione e le relative pertinenze. Sono esclusi dal regime tariffario, come previsto da normative vigenti, gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo (fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali) ed i locali e le aree destinate all'attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra.

ART. 11 - Tariffa giornaliera di smaltimento

Sono soggetti passivi della tariffa giornaliera di smaltimento i produttori di rifiuti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree e locali pubblici, di uso pubblico o aree private o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
Per temporaneo si intende l'uso complessivamente inferiore a 183 (centottantatrè) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
La tariffa giornaliera è applicata anche per le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, luna park e simili), nonché per quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
La tariffa applicata si calcola moltiplicando la tariffa giornaliera per i giorni di occupazione e la superficie occupata.
La tariffa giornaliera, per unità di superficie, è determinata dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 e maggiorando il quoziente, così ottenuto, del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di aree scoperte, con un importo minimo giornaliero di € 50 per attività non ricorrente; agli esercizi di piccola entità (meno di due addetti e meno di dieci coperti) è facoltà degli uffici applicare delle riduzioni comunque non superiori a € 20 giornaliere. Per le attività ricorrenti l'importo complessivo minimo è di € 30.
In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione di cui sopra, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa o quantitativa a produrre rifiuti urbani.
Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
La tariffa giornaliera non si applica nel caso di:
-occupazione di aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
-occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a due ore;
-occupazioni per sosta fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

ART. 12 - Tasse, imposte ed addizionali

Ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
Il soggetto gestore versa alla Provincia il tributo ambientale detratto delle commissioni e dei compensi di riscossione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e concordati con la Provincia stessa.
La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti ai sensi del DPR 633/72 e del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010 salvo diversa determinazione di legge.

Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

ART. 13 - Agevolazioni e riduzioni

1. La sola parte variabile della tariffa è commisurata a quanto dovuto da un nucleo famigliare composto da 3 persone, applicando la riduzione del 50% nel caso di:
a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:
-vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
-tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
-detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonchè la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.
c) nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (iscritto AIRE). La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a)

2. La sola parte variabile della tariffa è ridotta:
a) del 20% nel caso che il nucleo famigliare effettui il compostaggio domestico sia con compostore di propria ed esclusiva proprietà, sia con compostore assegnato in comodato gratuito, sia con lettiera autocostruita;
b) del 20% nel caso che il nucleo famigliare abbia uno o più componenti che dichiarino di svolgere l'attività di studente universitario frequentante una facoltà universitaria la cui sede di svolgimento dei corsi sia ubicata al di fuori del territorio della Provincia di Mantova.

3. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa di tariffa:
a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune che corrispondono già la parte variabile della tariffa per l'abitazione di residenza;
b) abitazione con locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.

c) abitazione non occupata e senza che vi siano allacciamenti alle utenze primarie (gas, luce e acqua);
d) abitazione dotate di allacciamenti alle utenze primarie (gas, luce e acqua) con unico occupante residente e degente presso Istituti Ospedalieri e Case di Riposo;
4) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 152/2006, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa, compatibilmente con il metodo adottato di misurazione della produzione di rifiuti.
La riduzione tariffaria si esplica mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore comprova di aver avviato al recupero; in proposito si stabilisce che:
a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;
b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio terziario, avviati al recupero.
Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono conferiti.
La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
Le riduzioni previste nel presente articolo sono concesse, sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dal momento in cui decorre la condizione.

ART. 14 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

Il Comune, su indicazione del Servizio Tributi, mediante valutazione della "dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D.L.vo vo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato
dal D.L.vo vo 3 maggio 2000 n. 130)" inoltrata dall'utente interessato all'esenzione e ***anche*** su indicazione dei Servizi Sociali, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.
La "dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D.L.vo vo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.L.vo vo 3 maggio 2000 n. 130)" dovrà essere inoltrata dall'utente interessato all'esenzione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo Comunale competente da adottarsi contestualmente a quello di approvazione della tariffa.
La concessione delle predette agevolazioni sarà in ogni caso riservata a categorie di soggetti costituite da persone anziane ***e/o*** in condizioni di accertato grave disagio economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.
I nominativi degli utenti in possesso dei requisiti di cui sopra, e quindi dichiarati esenti dal pagamento della tariffa rifiuti/tariffa di integrata ambientale, od eventualmente i nominativi degli

utenti non più in possesso dei requisiti di cui sopra, e quindi dichiarati decaduti dall'esenzione, verranno comunicati trimestralmente dal Servizio Tributi al Soggetto Gestore.
L'"'elenco dei soggetti esenti dal pagamento della tariffa integrata ambientale per motivi di particolare disagio socio-economico ISEE" viene annualmente formalmente approvato con Determinazione dal Funzionario Responsabile dell'Area Servizi Tributi, pubblicato mediante affissione all'albo pretorio criptando i dati personali degli utenti a tutela della loro privacy ed infine trasmesso al Gestore Unico –per gli adempimenti di competenza.

ART. 15 - Obbligazione tariffaria

La tariffa è commisurata a 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza (occupazione o conduzione) e termina con l'ultimo giorno nel quale è avvenuta la cessazione, viene cioè utilizzato il sistema pro-die tipico dei servizi a rete.

ART. 16 - Riduzioni per le utenze domestiche

In attuazione di quanto previsto all'art. 238 dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 158/99 viene riconosciuta l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche.

ART. 17 - Limite di riduzione tariffaria

Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

ART. 18 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati, in sede di approvazione del piano tariffario, in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
Nella stessa sede, per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
Inoltre in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare delle nuove categorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

ART. 19 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo famigliare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo famigliare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati, in sede di approvazione del piano tariffario, in classi omogenee con riferimento alla
presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo famigliare indicati dal D.P.R. 158/1999.
Nella stessa sede vengono determinati i coefficienti Ka e Kb (previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 18, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

ART. 21 - Accertamenti

I moduli messi a disposizione dal Gestore e compilati dall'utente hanno valore di auto dichiarazione ai sensi del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 e della Legge n. 196 del 30 giugno 2003.
L'attività di accertamento e controllo spetta al Gestore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che si impegna, dietro esplicita richiesta, a fornire tutti i dati di sua competenza ed il supporto necessario all'espletamento dell'attività.
Il soggetto Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza.
Per tali operazioni il Gestore ha facoltà di avvalersi di soggetti privati.
Al fine di scoraggiare l'evasione, gli uffici comunali dovranno comunicare al soggetto gestore ogni fatto che possa significativamente condurre ad una più precisa e completa identificazione dei soggetti passivi e della quantificazione tariffaria.
In modo particolare i responsabili del procedimento per:

a) cessione dei fabbricati;
b) registrazione anagrafe – stato civile – AIRE;
c) rilascio di abitabilità e pratiche di edilizia;
d) pratiche concernenti gli scarichi fognari;
e) rilascio di autorizzazioni commerciali e di pubblico esercizio;
f) rilascio autorizzazioni passi carrabili,

avranno cura specifica e particolare di segnalare formalmente e periodicamente i dati relativi, privilegiando il mezzo informatico.
Gli uffici dell'anagrafe, del commercio, dell'ufficio tecnico e della polizia locale sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a collaborare nel flusso delle informazioni e nelle elaborazioni tecniche richieste e nei sopralluoghi.
In particolare l'Ufficio anagrafe deve garantire l'appropriata comunicazione informatica delle posizioni al 1° gennaio di ciascun anno oltre alle variazioni mensili per i nuovi nuclei famigliari, per le estinzioni, le nascite e per le variazioni di indirizzo. L'ufficio anagrafe comunale entro il mese successivo a quello di riferimento, provvede a trasmettere al gestore le variazioni anagrafiche del mese precedente che dovranno contenere:

a) tipo e data variazione
b) nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e codice del nucleo familiare dell'utente

c) residenza dell'utente

E' fatto obbligo agli uffici competenti del Comune, di comunicare al soggetto gestore a cadenza almeno trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.

Gli uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali od aree da assoggettare a tariffa, sono tenuti a fornire la modulistica inerente a regolarizzare la relativa utenza.

Dall'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, è data comunicazione formale agli interessati.

Nei casi di impossibilità all'esecuzione dell'accertamento per mancata collaborazione da parte del soggetto, il Gestore può applicare criteri presuntivi ed insindacabili da parte del soggetto passivo, per la determinazione dei dati necessari a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

Nei casi di immunità o di segreto militare, l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 22 - Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuata sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. La concessione del patrocinio comunale esonera l'organizzatore della manifestazione dal pagamento della tariffa.

ART. 23 - Riscossione

Il soggetto gestore della tariffa stabilirà autonomamente i tempi relativi alla fatturazione e l'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede all'emissione delle fatture o all'effettuazione di rimborsi o note di credito qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a € 30. L'importo si intende comprensivo di tasse o imposte stabilite dalla normativa in vigore ed eventuali sanzioni ed interessi moratori. La mancata emissione non implica di per sé né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione del mancato pagamento.

La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, dal D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali.

Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Soggetto Gestore, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

Saranno considerati crediti inesigibili e comunque non prima che sia esperita una procedura di recupero, interna od esterna alla Società, che preveda l'invio di almeno 2 solleciti oltre ad un tentativo di escussione coattiva laddove ne ricorra i requisiti di economicità, quei crediti che non

risultano incassati trascorsi dodici mesi dalla data della scadenza originale. Verranno considerati solleciti anche i richiami di somme scadute inseriti nelle fatture successive. Tali crediti, dichiarati inesigibili, saranno inseriti nel primo piano finanziario utile relativo alla gestione dei rifiuti.
Il Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale può mettere in atto azioni o procedure per eliminare le possibili cause che hanno prodotto il mancato rispetto dei termini di pagamento e per poter sanare la posizione debitoria prima dell'iscrizione al ruolo coattivo.

ART. 24 - Sanzioni ed interessi

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore.
In caso di ritardato o parziale pagamento entro i termini previsti, il Gestore ne sollecita il pagamento attraverso il richiamo nella bolletta successiva e la spedizione di una raccomandata in cui viene assegnata un'ulteriore data di scadenza. Il ritardato pagamento della tariffa, comporta l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella fattura, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso di riferimento della BCE maggiorato di 7 (sette) punti percentuali e le spese postali di sollecito.

ART. 25 – Penalità

In caso di omessa dichiarazione, il Gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 50%, a titolo di risarcimento forfettario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.
In caso di infedele dichiarazione, il Gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 30% sull'importo relativo, sino alla data d'accertamento della violazione.
In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini, il gestore del servizio, applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 15% sull'importo relativo al periodo che decorre fra la data di scadenza dei termini utili per la presentazione della suddetta dichiarazione e la data di presentazione della stessa denuncia.

ART. 26 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

ART. 27 - Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2011
Dall'1.1.2002 è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2001, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune di Curtatone.
Dall'1.1.2011 è soppressa l'applicazione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tariffa, i cui presupposti si

siano verificati entro il 2010, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dal Gestore del servizio.
Le riduzioni previste per la distanza dal cassonetto rimangono in essere sino al 30 giugno 2011.
Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Per la prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.

ART. 28 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

ALLEGATO A

CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

COMPONENTI
1
2
3
4
5
6 E OLTRE

ALLEGATO B

CATEGORIE UTENZA NON DOMESTICA

	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, circoli e associazioni
10	Ospedale, studi medici e veterinari
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Agriturismo, affittacamere